

Considerazioni al fine dell'obiezione di coscienza

(L.517/77 - D.P.R. 104/85 - D.L.vo 297/94 - D.P.R. 275/99 - C.M.85/04 - L. 169/04 -D.P.R. 122/09 - C.M. 49/10)

1) La valutazione collegiale

Tutta la normativa vigente si esprime inequivocabilmente sulla valutazione degli alunni come esito di un confronto collegiale tra docenti. Persino le valutazioni sulle specifiche discipline è oggetto di discussione tra i docenti e le valutazioni relative possono essere condizionate dal confronto tra i colleghi docenti. Nei vari ordini di scuola la responsabilità della valutazione viene attribuita all'èquipe educativa o al Consiglio di Classe. Le difficoltà di singoli o gruppi di studenti sono oggetto di riflessione e di eventuali delibere del Collegio dei Docenti.

Lo stesso D.P.R. 122/09 recita all'art.1: "2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche

formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa."

2) La valutazione educativa.

In tutta la normativa viene evidenziato che la valutazione relativa agli apprendimenti avviene contestualmente alla valutazione dei "percorsi educativi generali ed ai livelli di maturazione".

In ogni caso la valutazione ed i relativi giudizi devono essere calibrati anche rispetto "ai punti di partenza", "secondo criteri che assicurino un positivo confronto dei livelli di crescita individuali e collettivi.". La stessa valutazione dovrà tenere conto dello "sviluppo dei quadri di conoscenza e di abilità, alla disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé di ogni alunno."

In tutti i casi la valutazione dovrà tenere conto dei contenuti, dei modi, degli obiettivi e dei tempi che i docenti hanno programmato tenendo conto della situazione della scuola, della classe degli studenti. In ogni caso la valutazione le valutazioni ed i relativi giudizi non devono pregiudicare la relazione educativa con gli studenti e devono essere mirati a facilitare gli apprendimenti e a non ostacolarli in alcun modo. Le valutazioni e i giudizi anche quelli che devono assumere un carattere formale e di certificazione sono precedute da fasi di interlocuzione atte ad rimuovere gli ostacoli che si frappongono agli apprendimenti con correzioni, motivate ed argomentate che abbiano lo scopo di facilitare gli apprendimenti e non ripetere gli errori.

3) La valutazione inserita in un percorso e periodica

La valutazione degli studenti ed alunni deve alimentarsi di una osservazione costante e continuativa con rilevazioni periodiche, iniziali e finali. Nel corso del processo devono intrecciarsi osservazioni e rilevazioni relativi agli apprendimenti e quadri conoscitivi con aspetti della maturazione generale della persona e del carattere e degli stili conoscitivi degli studenti.

Le valutazioni e i giudizi dei docenti devono per la loro stessa funzione essere comunicati agli studenti e costituiscono un momento cruciale della crescita non solo cognitiva degli

studenti. La stessa recente normativa conferma: "In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che la valutazione degli alunni comprende anche una fase riflessiva e di partecipata consapevolezza nell'ambito della quale i genitori e gli allievi da una parte, e i docenti dall'altra, attraverso il processo di valutazione, trovano opportunità e occasioni per migliorare la relazione educativa, ovviamente nel rispetto dei distinti ruoli." C.M. 85/2004

DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA

Quanto detto e argomentato evidenzia che la "somministrazione delle prove invalsi" con lo stringente protocollo che indica le modalità di svolgimento delle prove è in aperta contraddizione con il compito,(diritto e dovere), di valutare e giudicare che attiene alla funzione docente.

La/il sottoscritta/o ritiene pertanto incompatibile il compito di somministratore e delle prove invalsi con il proprio compito di docente e per Obiezione di Coscienza non parteciperà alla attività di svolgimento delle succitate prove.

Data _____ Firma _____